Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 214/2026

OGGETTO: ***Riporto delle perdite – Fusione inversa di holding – Disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 172, commi 7, 7–bis e 7–ter, del TUIR***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante Alfa S.p.A. (di seguito, "Istante" o "Alfa" o "Incorporante") ha presentato un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di chiedere la disapplicazione delle limitazioni previste dall'articolo 172, commi 7, 7-*bis* e 7-*ter*, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR"), con riferimento alle posizioni fiscali soggettive trasferite per effetto dell'operazione di fusione per incorporazione della società controllante Beta S.p.A. (di seguito, "Beta" o "Incorporata").

L'Istante rappresenta che l'Incorporata è una *holding* di partecipazione che, prima dell'operazione di fusione, deteneva l'intero capitale sociale dell'Incorporante, società operativa del gruppo multinazionale "Gamma".

Nel corso del 2025, Delta S.p.A., appartenente al gruppo "Iota" e che opera in Italia nel medesimo settore di attività dell'Istante, ha acquisito la partecipazione totalitaria nell'Incorporata (Beta).

Con atto del gg/mm/2025 è stata realizzata l'operazione di fusione inversa di Beta in Alfa, con efficacia giuridica dal gg/mm/2025 ed efficacia contabile e fiscale retrodatata al 1° gennaio 2025.

L'Istante rappresenta che la fusione è volta a semplificare la struttura del gruppo, eliminando la *holding* intermedia (Beta), divenuta ridondante dopo l'acquisizione totalitaria da parte di Delta S.p.A., e a concentrare nell'Incorporante (Alfa) l'attività operativa, le risorse e i rapporti riferibili alla partecipazione detenuta dall'Incorporata (Beta).

A partire dal periodo d'imposta 2019 e fino al periodo d'imposta 2024, l'Istante partecipava, in qualità di società consolidata, al consolidato fiscale nazionale che aveva come società controllante (consolidante) l'Incorporata.

Le posizioni fiscali oggetto di valutazione ai fini della disapplicazione dell'articolo 172, comma 7 e seguenti, del TUIR, sono esclusivamente quelle relative all'Incorporata che ammontano, complessivamente, a euro Tale importo è costituito da perdite fiscali, per euro ..., e da interessi passivi indeducibili, per euro ..., maturati nel periodo di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione compreso tra il 1° gennaio 2025 e il gg/mm/2025 (di seguito, "periodo di retrodatazione"), e da interessi passivi

indeducibili riportati dagli esercizi precedenti, maturati anteriormente all'efficacia del consolidato fiscale, pari a euro

L'Istante rappresenta che il patrimonio netto dell'Incorporata risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, quale parametro rilevante ai presenti fini, è pari a euro ..., "*dal momento che, per il progetto di fusione, i soci delle società partecipanti hanno deliberato di rinunciare alla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater, comma 2, del cod. civ.*", e che il patrimonio netto risultante dalla situazione contabile infrannuale, del gg/mm/2025, è pari a euro In assenza di conferimenti o versamenti da "sterilizzare", il limite patrimoniale contabile, applicabile secondo l'Istante, coincide con il minore dei due valori (euro ...), risultando, quest'ultimo, di gran lunga maggiore rispetto al valore delle posizioni fiscali oggetto di riporto (euro...).

Quanto al *test* di vitalità, l'Istante rappresenta quanto segue:

- il parametro relativo ai ricavi e proventi dell'attività caratteristica è superato con riferimento all'esercizio 2024, anche per effetto di un dividendo di euro ... percepito dall'Incorporata, mentre non risulta superato con riferimento al periodo di retrodatazione, in assenza di distribuzioni di dividendi nell'anzidetto periodo;

- il parametro relativo alle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi non risulta superato, poiché l'Incorporata è una *holding* "statica" priva di dipendenti.

Per effetto di quanto precede, in assenza di uno o più dei requisiti richiesti dall'articolo 172, comma 7, del TUIR, l'Istante non avrebbe il diritto di riportare le perdite fiscali e gli interessi passivi indeducibili prodotti dall'Incorporata.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che ricorrano le condizioni per disapplicare le limitazioni previste dall'articolo 172, commi da 7 a 7-*ter*, del TUIR, in quanto, nel caso in esame, non sussiste alcun rischio elusivo, e che, pertanto, le posizioni soggettive maturate dall'Incorporata possano interamente confluire in capo all'Incorporante (Alfa).

A sostegno della propria tesi, l'Istante osserva che il mancato superamento di alcuni parametri del *test* di vitalità non è riconducibile a un depotenziamento dell'Incorporata. L'assenza di personale dipendente sarebbe coerente con la natura di *holding* "statica", mentre la mancata percezione di dividendi nel 2025 dipenderebbe dalla politica di distribuzione adottata e non dall'assenza di sostanza economica.

L'Istante evidenzia, inoltre, che il patrimonio netto dell'Incorporata è ampiamente superiore alle posizioni fiscali oggetto di riporto e che gli interessi passivi sono connessi alla struttura finanziaria dell'investimento partecipativo.

La fusione in esame avrebbe l'obiettivo di semplificare e razionalizzare la struttura partecipativa del gruppo, eliminando un livello intermedio di partecipazione divenuto privo di funzioni operative, con riduzione di costi amministrativi e duplicazioni gestionali, e non sarebbe diretta a consentire un'indebita compensazione intersoggettiva di posizioni fiscali.

Sulla base di tali elementi (come più dettagliatamente descritti nell'istanza), l'Istante ritiene che l'operazione di fusione in esame non integri la fattispecie del cosiddetto "commercio di bare fiscali" che la disciplina antielusiva speciale intende contrastare.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Occorre premettere che, in questa sede, si esprime un parere esclusivamente in merito alla richiesta di disapplicazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge n. 212 del 2000, delle norme antielusive specifiche di cui ai commi 7, 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 172 del TUIR, relativamente al riporto, ad opera della Incorporante, delle posizioni fiscali soggettive dell'Incorporata, così come indicate nell'istanza, senza che ciò implichi o presupponga un giudizio: *(i)* sulla sussistenza e sulla corretta quantificazione di tali elementi; *(ii)* sull'eventuale abusività della complessiva operazione di riorganizzazione rappresentata o dei singoli atti e negozi attraverso i quali la stessa è stata attuata; *(iii)* sull'esistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali sottese all'operazione.

In materia di fusioni, si ricorda che, in base al citato articolo 172, comma 7, del TUIR, (come modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192), le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante:

1. per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite; tale valore deve essere determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice civile e deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'articolo 2409-*bis*, primo comma, del Codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del Codice di procedura civile; a tali fini, il valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al doppio

della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice civile; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici; in assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del Codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa (tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici) [c.d. *test* del patrimonio netto];

2. a condizione che la società rispetti il c.d. *test* di vitalità, ossia che dal conto economico della società che riporta le perdite relativo:

a) all'esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice civile, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del Codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti;

b) all'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice civile e la data antecedente a quella di efficacia della fusione, redatto in osservanza dei princìpi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un ammontare di ricavi e

proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del Codice civile, ragguagliato ad anno, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

Nell'ipotesi di retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione, ai sensi del comma 7-*bis* dell'articolo 172 del TUIR, le limitazioni evidenziate si applicano anche alla perdita, determinata secondo le regole ordinarie, che si sarebbe generata in modo autonomo in capo alla società incorporata, in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice civile.

La *ratio* delle limitazioni poste dall'articolo 172, commi 7 e seguenti, del TUIR è di contrastare il c.d. "commercio di bare fiscali", mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al solo fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla citata disposizione normativa (*cfr*. circolare n. 9/E del 9 marzo 2010).

Come previsto dalla sopra citata disposizione normativa, i requisiti minimi di vitalità economica devono sussistere, in capo alla società che riporta gli *asset* fiscali, fino al momento di attuazione della fusione.

Il successivo comma 7-*ter* estende l'applicazione delle disposizioni del comma 7 «*agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo*

96, comma 5, nonché all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 15 del d.lgs. n. 192 del 2024 ha, inoltre, introdotto l'articolo 177-*ter* del TUIR, recante «*Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo*», secondo cui i limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali e delle altre posizioni fiscali, previsti dagli articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-*bis*, 173, comma 10, e 176, comma 5-*bis*, del TUIR, non si applicano alle operazioni realizzate all'interno dello stesso gruppo societario.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 15 del d.lgs. n. 192 del 2024, le disposizioni relative al nuovo regime di riporto delle perdite infragruppo «*si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto*», cioè, per le società aventi periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, alle operazioni effettuate dal 2024, con la precisazione che il citato articolo 177-*ter* non si applica alle posizioni fiscali conseguite fino al periodo d'imposta antecedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 192 del 2024 (*i.e.* fino al 2023, per i periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare).

Tanto premesso, nel caso di specie, si rappresenta che l'Istante chiede la disapplicazione delle limitazioni al riporto delle posizioni fiscali maturate dall'Incorporata (*i.e.* perdite fiscali e interessi passivi indeducibili maturati nel periodo di retrodatazione, pari a complessivi euro ..., e interessi passivi indeducibili *ante*

consolidato fiscale, pari a euro ...) a seguito della descritta operazione di fusione per incorporazione (inversa).

L'Incorporante, invece, come dichiarato, non dispone di posizioni fiscali soggettive da assoggettare alla disciplina in esame e, pertanto, con riferimento alla stessa non si procede a ulteriori analisi.

Con riferimento alle posizioni fiscali soggettive maturate nel periodo di retrodatazione della fusione dall'Incorporata (*i.e.* perdita fiscale, pari a euro ..., e interessi passivi, pari a euro ...), si rileva che tali *asset* fiscali costituiscono posizioni "infragruppo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 giugno 2025, considerato che l'Incorporante e l'Incorporata (*i.e.* le società rientranti nel "perimetro" dell'operazione straordinaria considerata) appartengono al medesimo gruppo fin dall'inizio del periodo d'imposta 2025. Rispetto a tali posizioni fiscali, pertanto, non trovano applicazione i limiti e le condizioni al riporto di cui all'articolo 172, commi 7, 7-*bis* e 7-*ter*, del TUIR, ai sensi dell'articolo 177-*ter* del TUIR.

Con riferimento, invece, agli interessi passivi indeducibili maturati prima del consolidato fiscale, pari a euro ..., è stato rappresentato che l'Incorporata non supera il *test* di vitalità, mentre risulta rispettato il limite quantitativo del patrimonio netto (contabile) di cui alla richiamata normativa. Il limite patrimoniale dell'Incorporata risulta rispettato (in assenza di conferimenti e versamenti da "sterilizzare", il patrimonio netto contabile rilevante, pari a euro ..., risulta, infatti, superiore alle posizioni fiscali oggetto di riporto, pari a euro ...).

Al riguardo, va evidenziato che, dalla documentazione prodotta, risulta che l'acquisizione della partecipazione nell'Incorporante da parte dell'Incorporata, realizzata nel corso del yyyy, era stata finanziata mediante ricorso all'indebitamento (attraverso un finanziamento infragruppo fruttifero concesso dalla allora società controllante ... - *cfr.* nota integrativa al bilancio 2022 di Beta, pagg. 9 e 11). Gli interessi passivi oggetto di riporto traggono, pertanto, origine da tale struttura finanziaria. Dai bilanci allegati risulta, inoltre, che il debito finanziario dell'Incorporata, il cui saldo al 31 dicembre 2022 era pari a euro ..., è stato integralmente rimborsato nel corso del 2023 (*cfr.* nota integrativa al bilancio 2023 di Beta, pag. 11).

Ciò posto, occorre accertare se le posizioni fiscali siano riferibili a un'attività economica effettiva e tuttora esistente oppure se le medesime (posizioni fiscali) siano residuate in capo a una società ormai priva dell'attività che le ha generate.

Sotto tale profilo, l'Istante riferisce che l'Incorporata ha detenuto, fino all'operazione di fusione inversa, la partecipazione totalitaria nell'Incorporante, amministrando l'investimento e i connessi rapporti finanziari e percependo dividendi negli esercizi anteriori.

L'assenza di personale dipendente appare coerente con la natura di *holding* di partecipazioni dell'Incorporata e, isolatamente considerata, non dimostra l'assenza della relativa attività economica; al riguardo, occorre evidenziare, infatti, che, dai bilanci allegati all'istanza, emerge la contabilizzazione di "costi per servizi" relativi alla gestione amministrativa dell'anzidetta società, che ammontano, rispettivamente, a euro ... nell'esercizio 2024, a euro ... nell'esercizio 2023 e a euro ... nell'esercizio 2022.

Il mancato superamento del *test* di vitalità riferito ai ricavi per il periodo di retrodatazione, imputabile alla mancata percezione di dividendi, non costituisce, di per sé, un indice di depotenziamento dell'attività economica, laddove tale circostanza sia adeguatamente documentata e risulti riconducibile alla politica di distribuzione adottata dalla società partecipata (l'Incorporante) e non ad una perdita di consistenza economica dell'investimento stesso (*i.e.* la società partecipata stessa).

Ai fini dell'analisi in commento, assumono rilievo anche la consistenza patrimoniale e la redditività dell'Incorporante, la cui capacità di produrre redditi e, nei periodi precedenti, di distribuire dividendi costituisce un indice della perdurante capacità dell'anzidetto investimento di generare flussi (di dividendi) idonei, almeno in prospettiva, a consentire l'assorbimento delle posizioni fiscali dell'Incorporata anche in assenza della fusione.

Nel caso in esame, dallo stato patrimoniale del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, emerge un totale attivo pari a euro ..., costituito principalmente dalla partecipazione nella società Incorporante per euro ..., da crediti verso società controllate, tra cui quello nei confronti di dell'Istante per euro ..., da disponibilità liquide per euro ... e un passivo (di euro ...) costituito prevalentemente da *(i)* debiti verso imprese controllate pari a euro ... (riferite prevalentemente ai debiti maturati nei confronti delle società consolidate a seguito del trasferimento delle perdite fiscali e delle ritenute d'acconto al consolidato fiscale) e *(ii)* debiti tributari per un importo di complessivi euro

La documentazione prodotta evidenzia, inoltre, la piena operatività e la capacità reddituale dell'Incorporante. Nei periodi anteriori alla fusione, infatti, l'Istante ha

conseguito ricavi di rilevante ammontare, risultati operativi e utili netti positivi e ha generato flussi di cassa operativi idonei a sostenere distribuzioni di dividendi in favore della società controllante (l'Incorporata). In particolare, l'Incorporante ha chiuso in utile gli esercizi 2022 (euro ...), 2023 (euro ...) e 2024 (euro ...).

Alla luce degli elementi rappresentati e della documentazione prodotta, si ritiene che, nel caso concreto, il riporto delle posizioni fiscali soggettive dell'Incorporata maturate prima del consolidato fiscale non integri la fattispecie elusiva che l'articolo 172, commi da 7 a 7-*ter*, del TUIR intende specificamente contrastare, con conseguente possibilità di disapplicare la disciplina limitativa ivi prevista con riferimento agli interessi passivi indeducibili riportabili dell'Incorporata (pari a euro ...), ferma restando la verifica della loro esistenza, spettanza e corretta quantificazione.

In relazione alla richiesta, posta in via incidentale (*cfr*. pag. 29 dell'istanza), in merito all'eccedenza di ROL riportabile in avanti (per cinque periodi d'imposta) ai sensi dell'articolo 96, comma 7, del TUIR e all'eccedenza di interessi attivi riportabile in avanti ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del TUIR, maturate dall'Incorporante *ante* fusione, giova evidenziare che l'articolo 172, comma 7-*ter*, del TUIR, richiama l'articolo 96, comma 5, del TUIR, al solo fine di includere nella lettera (e nella *ratio* antielusiva) delle disposizioni di cui all'articolo 172, commi 7 e 7-*bis,* del TUIR, oltre alle perdite fiscali pregresse e all'eccedenza ACE (maturata fino al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023), anche gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati non dedotti di cui all'articolo 96, comma 5 del TUIR.

Restano fuori da tale ambito, le eccedenze di ROL e le eccedenze di interessi attivi riportabili in avanti, che non costituiscono il risultato del meccanismo applicativo

dell'articolo 96 del TUIR, ma solo l'indice (di produttività e di redditività di un'impresa) scelto dal legislatore ai fini dell'individuazione dell'ammontare deducibile degli interessi passivi. Pertanto, appare coerente la mancata applicazione delle limitazioni antielusive di cui all'articolo 172, commi 7, 7-*bis* e 7-*ter*, del TUIR, alle eccedenze di ROL e di interessi attivi.

Di conseguenza, alla luce del combinato disposto di cui ai citati articoli 96, comma 5, e 172, comma 7-*ter*, del TUIR, si ritiene che le eccedenze di interessi attivi e di ROL, che residuano in capo all'Istante nel periodo d'imposta precedente a quello di perfezionamento dell'operazione stessa, non siano assoggettate alle disposizioni limitative di cui ai citati commi 7, 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 172.

Il presente parere è reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti così come rappresentati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare la sussistenza e la corretta quantificazione delle posizioni fiscali soggettive, la corrispondenza dei valori patrimoniali assunti ai fini del limite di cui all'articolo 172, comma 7, del TUIR e l'eventuale riconducibilità della fattispecie, anche in relazione ad altri atti, fatti e/o negozi giuridici collegati, a un disegno elusivo, pertanto, censurabile.

firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026

IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)